



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 111
Data di registrazione 21/08/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Legale e Polizia Municipale

OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. AL DIPENDENTE D.M.

Il Capo dell'area 5: Servizi Legali e Polizia Municipale

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Premesso che con istanza del 22/06/2020 prot. n.17910 il dipendente a tempo indeterminato – part time (omissis) chiede di usufruire dei permessi retribuiti mensili, previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 per assistere un proprio familiare in situazione di handicap grave, ricoverato presso una casa di riposo;

Dato atto che il dipendente che assiste un parente od affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, coperti da contribuzione figurativa, a condizione che "la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno";

Preso atto che la sentenza della Cassazione Sezione Lavoro – Pubblico Impiego n. 21416 del 14/08/2019, prevede l'estensione del diritto di fruizione dei permessi retribuiti anche in caso di disabili gravi ricoverati in strutture residenziali che siano però di tipo sociale che, cioè, non siano in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa; la sentenza, infatti, chiarisce che "...la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all'assistenza da parte dell'handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto similare. Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l'intervento, a detti fini, dei familiari..... Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell'istituto dei permessi ... che è quella di consentire l'assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia.... Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo purché queste non forniscano assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa..." Il termine "ricovero" di cui all'art. 33 L. 104/1992 è riferibile solo al ricovero in strutture di tipo sanitario.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3 ter, del D.L. n. 324/1993, convertito nella L. n. 423/1993, i permessi di cui trattasi devono essere retribuiti al lavoratore;
- ai sensi dell'art. 19, comma 6, del vigente C.C.N.L. sottoscritto il 6 luglio 1995, i permessi di cui all'oggetto possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e che nelle fattispecie i permessi a ore sono riparametrati sulla percentuale della prestazione lavorativa;

- per motivi di organizzazione dell'Ufficio di appartenenza, la fruizione dei permessi è subordinata alla preventiva presentazione della comunicazione inerente la programmazione mensile degli stessi;
- il dipendente dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione dei permessi;

Vista la documentazione prodotta dal dipendente, allegata all'istanza;

Visto l'atto di notorietà nel quale il dipendente dichiara che la struttura nella quale è ricoverato il disabile non presta assistenza sanitaria continuativa (prot. n. 24217/2020);

Vista la predetta sentenza della Cassazione Sezione Lavoro – Pubblico Impiego n. 21416 del 14/08/2019;

Vista la Circolare INPDAP n.2 del 10/01/02, la quale dispone che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;

Vista la Circolare INPDAP n.31 del 12/05/2004, la quale dispone che i periodi di congedo non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto;

Visto l'art. 2 del D.Lgs n.564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

Visto l'art.42 del D.Lgs 26/3/2011, n.151;

Visto il D.Lgs n.119/2011;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 18 luglio 2013, n.203 che ha ulteriormente modificato la platea dei beneficiari;

Vista la Circolare INPS 15 novembre 2013, n.159;

Vista la Legge 104/92, come modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;

Vista la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012;

Vista la Circolare INPS n. 100 del 24/7/2012

Visto l'art. 19, comma 6, C.C.N.L. 6 luglio 1995;

Visto il vigente O.R.EE.LL;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Dato atto che il presente atto verrà pubblicato nelle forme previste dalla legge onde tutelare la privacy del dipendente in oggetto;

DETERMINA

- Autorizzare il dipendente a tempo indeterminato – part time (omissis) ad usufruire di tre giorni mensili di permesso retribuito, ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992, per assistere il proprio familiare, affetto da handicap grave;
- Dare atto che:
 - alla concessione dei singoli permessi provvederà il Responsabile del servizio al quale il dipendente è assegnato;
 - per motivi di organizzazione dell'Ufficio di appartenenza, la fruizione dei permessi è subordinata alla preventiva presentazione della comunicazione inerente la programmazione mensile degli stessi;
 - il dipendente dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione dei predetti permessi;
- Trasmettere il presente atto al dipendente (omissis), al servizio gestione giuridica ed economica del personale.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Carmela Zarbo il 21/08/2020

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)